

STATUTO FITeL NAZIONALE
Approvato al 8° Congresso Nazionale – Bologna 26 Novembre 2017

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Per iniziativa delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, è costituita la FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) che associa i CRAL, nonché gli Enti o le Associazioni (o Organismi) di emanazione Sindacale Confederale preposti alle attività del tempo libero per i lavoratori, le loro famiglie, i pensionati ed i giovani nonché i cittadini secondo le modalità riportate all'art. 3 e ogni ente o associazione che persegua le finalità di cui all'art. 2 del presente statuto.

La FITeL si costituisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e dell'art. 18 della Costituzione Repubblicana. Ha sede in Roma e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel Territorio Nazionale ed all'Estero.

Il presente statuto viene redatto tenendo del D. Lgs. 460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/2000.

Art. 2

Scopi e finalità

La FITeL si propone di valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali e dell'impegno Confederale e di ogni ente, anche associativo, il quale abbia perseguito le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della personalità dell'uomo, dei lavoratori, dei giovani e degli anziani, sia singolarmente, sia in forma associata.

In particolare la FITeL si propone di:

- a) valorizzare e promuovere l'esperienza dei CRAL e degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- b) favorire forme di collegamento e collaborazione tra i CRAL, le altre organizzazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 della L. 300/70, e tra questi ed il mondo dell'associazionismo ed i lavoratori in generale;
- c) promuovere l'apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, dell'impegno sociale ed umanitario;
- d) attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento all'assistenza legislativa e fiscale, nonché alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;
- e) sviluppare il rapporto tra gli associati ed il mondo del lavoro, incluse le organizzazioni sindacali, definendo comuni obiettivi sul piano contrattuale e legislativo;
- f) promuove la fruizione del tempo libero per tutti i soci.

A tal fine la FITeL potrà rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati e gli enti di cui al punto b), esprimendo pareri consultivi anche in sede contrattuale e legislativa ed in ogni circostanza dove si ravveda la necessità di tutelare l'associazionismo in genere.

La FITeL, per la sua natura di associazione senza fini di lucro, non potrà svolgere in proprio attività commerciali. Per altro, per il raggiungimento degli scopi e delle finalità associative, la FITeL può sottoscrivere convenzioni, anche qualora nelle stesse sia previsto il riconoscimento di corrispettivi a suo favore, per sostenere l'attività della FITeL destinata alle entità collettive ad essa aderenti, nonché agli associati a ciascuna di esse.

In relazione a quanto sopra, la gestione operativa e le relative attività verranno finalizzate esclusivamente al conseguimento dei suoi obiettivi sociali.



La Federazione potrà promuovere tra gli associati e altri soggetti, la costituzione di società o enti o altre strutture produttive, ritenute idonee a migliorare la qualità e le condizioni di accesso ai servizi del tempo libero, la FITeL non potrà detenere quote del capitale sociale di tali società o enti o altre strutture produttive.

La FITeL potrà partecipare ad associazioni o enti o altre entità con finalità analoghe alle sue, costituite per promuovere la collaborazione interassociativa nazionale ed internazionale. Di tale partecipazione deciderà il Consiglio Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 3 Soci

Sono soci della federazione:

a) I Soci fondatori:

Sono soci fondatori le confederazioni CGIL, CISL e UIL, promotrici della costituzione della Federazione stessa.

b) I Soci ordinari:

Sono soci ordinari i Circoli Ricreativi Aziendali (CRAL - Dopolavoro) con struttura nazionale e gli Enti e le Associazioni Nazionali del tempo libero che accettano e condividono le finalità statutarie, che hanno fatto richiesta di adesione e questa sia stata accettata, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Si intendono Circoli Aziendali con struttura Nazionale e gli enti ed Associazioni Nazionali quegli Enti i quali, mediante struttura di primo o di secondo livello, rappresentino i lavoratori appartenenti a categorie omogenee ovvero gli associati che ne condividono le finalità, e che siano dotati di sedi, anche autonome, su più regioni a livello nazionale.

I soci ordinari si esprimono mediante le rispettive rappresentanze statutarie.

c) Le Fitel Regionali:

Le Fitel Regionali, purchè costituite in osservanza al disposto del presente statuto, sono soci della FITeL rappresentando al proprio interno le strutture operative, i circoli ricreativi aziendali, i Circoli Territoriali FITeL (CRT) e gli enti e le associazioni del tempo libero i quali non siano dotati di strutture nazionali qualificabili come soci ordinari.

Qualora le FITeL Regionali si rendano gravemente inadempienti nei confronti della Federazione, omettendo di adeguare il proprio statuto alle disposizioni di questa associazione ovvero omettendo o gravemente ritardando l'assolvimento delle obbligazioni assunte o comunque non adempiano alle attività statutariamente previste, la Presidenza nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, provvederà, con proprio atto, alla nomina di un amministratore il quale, in base alla delibera di nomina ne assumerà la direzione, ed entro sei mesi, provvederà alla indizione di nuove elezioni per la nomina degli organi direttivi ovvero allo scioglimento secondo le disposizioni statutarie. L'intervento è comunque finalizzato anche alla tutela del corpo sociale.

La prima struttura è il livello regionale a cui aderiscono associazioni di base e i CRT FITeL, questi ultimi possono essere comunali, sovra comunali e/o zonali. Il livello regionale è il principale livello di coordinamento della sintesi e della direzione politica ed organizzativa della FITeL sul territorio, valorizza l'insediamento e ne promuove lo sviluppo, rappresenta l'associazione nei confronti della regione, enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale;

d) Possono essere soci della FITeL i cittadini che ne condividono gli scopi sociali attraverso l'iscrizione ad una struttura di base della FITeL suo territorio e/o ad associazioni aderenti alla stessa



FITeL. La partecipazione alla vita associativa di questi avviene attraverso i circoli ricreativi territoriali aderenti alla FITeL e/o le associazioni a cui sono iscritti.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 3 Bis

Il sistema associativo FITeL ha a suo fondamento l'insieme dei CRAL e delle Associazioni aderenti e si articola nei seguenti livelli: nazionale, regionale con le sue strutture territoriali.

Art. 4

Organi della Federazione

Sono Organi Nazionali della Federazione:

- il Congresso Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Comitato Direttivo
- il Comitato di Presidenza

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri.

Art. 5

Autonomia e responsabilità giuridica

La FITeL è una Federazione di Associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL.

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e degli altri enti aderenti può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL e viceversa.

Inoltre la FITeL Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze Regionali e Territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Le strutture locali della FITeL sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL nazionale.

Art. 6

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale si riunisce di norma ogni 4 anni ed è composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali e da quelli indicati dalle Confederazioni in loro rappresentanza e in quella dei loro enti o associazioni nazionali associate alla FITeL.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati e la loro ripartizione territoriale, nonché le modalità di svolgimento del Congresso saranno disciplinati da apposito Regolamento il quale è improntato ai seguenti criteri:



- a) la rappresentatività dei singoli soci;
- b) l'effettiva partecipazione dei soci alle attività della FITeL, con ciò intendendosi il grado di partecipazione alle iniziative.

Nella determinazione della rappresentatività la partecipazione delle confederazioni sindacali potrà essere limitata al fine di privilegiare la presenza al congresso degli enti, territoriali o nazionali, di espressione delle associazioni del tempo libero dei lavoratori.

Compiti del Congresso Nazionale sono:

- stabilire gli indirizzi generali della FITeL tra un congresso e l'altro;
- eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare eventuali modifiche allo statuto.

Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale.

La convocazione del congresso avverrà tramite lettera ai soci pubblicata il mese precedente alla convocazione sul sito Internet della Associazione e sul periodico "Tempo Libero"; la lettera conterrà la localizzazione, l'ora, il giorno e l'ordine dei lavori dello svolgimento del congresso stesso.

Art. 7

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale rappresenta i Soci e determina tutte le iniziative necessarie per attuare gli orientamenti congressuali e gli scopi statutari.

E' investito di tutti i poteri previsti dallo Statuto.

E' costituito da un massimo di 140 membri in rappresentanza dei CRAL Nazionali, delle FITeL regionali e di Associazioni e le rappresentanze dei soci fondatori CGIL, CISL e UIL.

- 50 membri eletti fra le rappresentanze dei CRAL, indicati dalla FITeL regionali, in questo numero è garantita anche la presenza dei CRAL nazionali (almeno 1 per ciascun ente nazionale);
- 30 in rappresentanza delle FITeL regionali, almeno 1 per regione;
- 20 eletti tra le rappresentanze delle Associazioni iscritte alla FITeL;
- 40 eletti tra le rappresentanze delle Confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

formulare programmi annuali e controllarne l'attuazione;

eleggere nel proprio seno il Presidente Nazionale;

- eleggere nel proprio seno il Comitato di Presidenza;

- eleggere nel proprio seno il Comitato Direttivo;

- determinare le quote associative, anche annuali, e la ripartizione delle stesse stabilendo, in base alle quote, la misura di partecipazione a queste connesse ai fini del regolamento elettorale di cui all'articolo 6;

- approvare il Regolamento Generale allo statuto proposto dal Comitato Direttivo;

- deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, sui provvedimenti disciplinari di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL, nonché sull'ammissione dei soci;

- proporre al Congresso eventuali modifiche statutarie;

- indire il Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo;

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio è convocato dal Comitato di Presidenza almeno 2 volte l'anno ed è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, da un componente del comitato di Presidenza a ciò delegato.



Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio Nazionale delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Nazionale resta in carica 4 anni.

Art. 8 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 40 membri, compresi i membri del Comitato di Presidenza, in rappresentanza dei soci fondatori, dei soci ordinari e delle FITeL regionali, da questi nominati in proporzione alla rappresentatività come definita all'art. 6.

In caso di decadenza di uno o più membri, gli stessi verranno sostituiti attraverso la elezione dei nuovi membri su proposta della struttura a cui faceva riferimento il membro del direttivo decaduto.

Il comitato Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- collabora con la Presidenza per l'attuazione degli indirizzi Congressuali, delle delibere del Consiglio Nazionale e vigila sull'osservanza delle medesime;
- propone al Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza, programmi annuali e bilanci preventivi e consuntivi;
- propone al Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza:
 - le quote associative e la loro ripartizione;
 - l'approvazione del regolamento generale dello Statuto;
 - i provvedimenti disciplinari;
 - la convocazione del Congresso;
- approva eventuali variazioni di bilancio presentate dalla Presidenza e da sottoporre al Consiglio Nazionale.

Art. 9 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza attua gli indirizzi e le scelte del Consiglio Nazionale in conformità ai principi ispiratori del presente statuto.

Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 10 membri, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri membri.

In caso di decadenza di uno o più membri, gli stessi verranno sostituiti con le modalità di elezione o di ratifica previste dal precedente comma.

Per i membri eletti, la decadenza dall'incarico può essere decisa solo dall'organismo designante. Lo stesso organismo designante proporrà il sostituto al Consiglio Nazionale che provvederà a porre in votazione la sua candidatura.

I compiti ad esso attribuiti sono:

- predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- predisporre i programmi di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo e curarne l'attuazione;
- convocare e stabilire l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
- proporre eventuali variazioni di bilancio;
- ratificare le accettazioni di adesione dei Soci affiliati, accolte dai Comitati regionali;
- proporre le quote associative;
- curare i rapporti con gli organismi esterni;
- deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL;
- proporre l'ammissione dei nuovi soci;



- proporre le modifiche allo statuto da presentare al Congresso;
- istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigilare sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decidere la costituzione di eventuali settori operativi;
- assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

In casi eccezionali può chiedere la convocazione dei Consigli regionali e territoriali. In caso di mancata effettuazione delle riunioni richieste e comunque in caso di gravi irregolarità di gestione, le funzioni dei Consigli regionali e territoriali sono assunte dal Comitato di Presidenza Nazionale.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà considerato doppio. Non è previsto l'istituto della delega.

Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza, nel proprio ambito, può conferire deleghe.

I membri della Presidenza nazionale non possono essere eletti per più di due mandati.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della FITeL, viene eletto dal Consiglio Nazionale.

I compiti ad esso attribuiti sono:

- presiedere il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici della Federazione;
- rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

Art. 11

Collegio Dei Revisori dei Conti nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non soci, e viene eletto dal Congresso Nazionale. Svolge i compiti di cui all'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Elegge al suo interno un Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, che ne fissa anche il compenso.

Art. 12



Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Nazionale.

Il Collegio dirime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi e la Federazione. E' garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Elegge al suo interno il Presidente.

Art. 13

Struttura tecnico-amministrativa

Per la predisposizione tecnica e l'applicazione delle delibere nonché per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi contabili gestionali, di funzionamento e di produzione ed erogazione dei servizi, la Federazione può avvalersi di una idonea struttura tecnico-organizzativa, il cui ruolo, competenze e funzioni, sono definiti dal Comitato di Presidenza Nazionale.

Il Presidente Nazionale sovrintende al buon funzionamento della struttura tecnico-organizzativa e ne è il responsabile.

Art. 14

Entrate della Federazione

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- quanto altro previsto dall'art.5 legge n.266 del 11/8/91;
- quanto altro previsto dall'art.2 dello Statuto.

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio finanziario ed economico consuntivo è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 15 giugno dell'anno successivo (stesso).

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.



Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art. 17

Tenuta delle scritture

Le delibere adottate dagli organi nazionali, regionali e territoriali, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data delle riunioni.

Ogni socio dovrà inoltre tenere un libro dei propri soci, affiliati alla FITeL, debitamente bollato.

Art. 18

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili. La FITeL prevede al suo interno altri livelli di incompatibilità definite nel regolamento di attuazione dello Statuto.

La durata dei mandati negli organismi dirigenti sono definiti in apposito regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 19

Scioglimento della Federazione

La Federazione si scioglie:

- per concorde volontà dei Soci Fondatori;
- per iniziativa di almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale riunito in sessione straordinaria, alla presenza dei Soci Fondatori che partecipano con diritto di veto e che delibera validamente solo con maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Federazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione prevista per legge.

Art. 20

Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale.

Art. 20 Bis

Il regolamento di attuazione del presente Statuto, è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 21

Clausola generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile .



Art. 22

Norma Transitoria

L'ottavo Congresso FITeL Nazionale prende atto dell'approvazione della Legge 106/2016 e del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 relative alla riforma del Terzo Settore e alla creazione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.


La FITeL nazionale dovrà provvedere alla verifica dello Statuto nei prossimi 18 mesi per renderlo adeguato così come previsto dai decreti attuativi già approvati e tenendo conto dei decreti che saranno emanati nei prossimi 12 mesi.

Il Congresso da mandato alla Presidenza nazionale di fare tutto il necessario per adeguare lo Statuto alle nuove normative ed in particolare manifesta la volontà di iscrivere la FITeL nazionale fra le "reti associative" e al Registro Nazionale anche come APS.

Le modifiche necessarie saranno poste in approvazione al Consiglio Nazionale che darà mandato di effettuare le modifiche necessarie e di depositare in nuovo Statuto al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) e portarlo in approvazione al primo Congresso utile.

La commissione Statuto consiglia di istituire un'apposita commissione per approfondire i contenuti delle materie e proporli al Consiglio Nazionale.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'
AL 8° CONGRESSO FITeL NAZIONALE
Bologna 26 Novembre 2017



PROVIA
DEL
304